

**Ordinanza
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
relativa al trattamento dei dati
(Ordinanza FINMA sui dati)**

dell'8 settembre 2011 (Stato 1° dicembre 2019)

Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto²

Art. 1³

La presente ordinanza disciplina:

- a. la gestione di una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un'attività irrepreensibile (collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità);
- b. il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

Sezione 2: Collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità⁴

Art. 1a⁵ Gestione della collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità

¹ La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un'attività irrepreensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della LFINMA non è data o per le quali la verifica dell'irrepreensibilità deve essere assicu-

RU **2011** 4363

¹ RS **956.1**

² Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

rata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell'irreprensibilità.

² Lo scopo della collezione di dati è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria:

- a. siano incaricate dell'amministrazione o della direzione degli assoggettati; o
- b. detengano partecipazioni qualificate presso gli assoggettati.

Art. 2 Responsabilità

¹ La direzione della FINMA disciplina in un regolamento per il trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche per la garanzia della sicurezza dei dati;
- b. il controllo del trattamento dei dati; e
- c. i diritti di accesso e di consultazione delle singole categorie di collaboratori della FINMA.

² I dati sono trattati dal servizio della FINMA responsabile della compliance. Esso assicura la verificabilità del trattamento dei dati dalla raccolta all'archiviazione o alla distruzione di questi ultimi. Tiene un elenco dei collaboratori che hanno diritto di accesso e consultazione.

³ Il servizio informatico della FINMA garantisce la gestione tecnica.

Art. 3⁶ Contenuto

¹ La collezione di dati contiene i dati necessari per la verifica della garanzia di un'attività irreprensibile.

² La collezione di dati contiene i seguenti dati:

- a. caratteristiche identificative: cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d'origine, nazionalità, indirizzo, lingua materna;
- b. formazione e attività professionale: formazione, formazione continua, qualifiche e attività professionali, luogo di lavoro e datore di lavoro;
- c. situazione patrimoniale e assicurazioni;
- d. estratti del registro di commercio, del registro esecuzioni e fallimenti e del casellario giudiziale;
- e. accuse e denunce penali di autorità;
- f. sentenze, decisioni e documenti ufficiali;
- g. rapporti e decisioni di organismi di autodisciplina o di organizzazioni professionali;
- h. provvedimenti di diritto del lavoro, provvedimenti amministrativi e provvedimenti di diritto penale;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU 2017 4809).

- i. rapporti di società di audit e rapporti di incaricati dalla FINMA;
- j. rapporti concernenti verifiche e inchieste interne di assoggettati;
- k.⁷ ammissione scritta, nei confronti di un'autorità, di un comportamento scorretto e autodenuncia;
- l.⁸ giustificativi da cui risulta che, nonostante sussistano indizi di una violazione del diritto in materia di vigilanza, non può essere condotto alcun procedimento della FINMA nei confronti di una determinata persona in quanto la stessa si sottrae al procedimento;
- m.⁹ impegno scritto a non operare più, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, sul mercato finanziario svizzero.

Art. 4 Sicurezza dei dati

¹ I dati raccolti in forma cartacea devono essere conservati sotto chiave.

² La sicurezza dei dati è retta per il rimanente dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

³ Il servizio responsabile della compliance e il servizio informatico della FINMA adottano nei loro ambiti le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 5 Raccolta dei dati

¹ La FINMA raccoglie i dati nel quadro della sua attività di vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla LFINMA.

² La FINMA raccoglie dati presso:

- a. gli assoggettati;
- b. i datori di lavoro;
- c. la persona interessata;
- d. i richiedenti;
- e. le autorità svizzere ed estere;
- f. le parti di un procedimento;
- g. le società di audit e le persone incaricate della FINMA;
- h.¹¹ ...

⁷ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 24 gen. 2019, in vigore dal 15 feb. 2019 (RU **2019** 451).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 31 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3511).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 31 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3511).

¹⁰ RS **235.11**

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, con effetto dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

³ Nella collezione la FINMA può raccogliere anche dati comunicati da terzi che soddisfano le condizioni secondo l'articolo 3.¹²

Art. 5a¹³ Informazione della persona interessata

Le persone interessate vengono informate una volta avvenuta la registrazione nella collezione di dati. È fatto salvo l'articolo 18b della legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sulla protezione dei dati.

Art. 6 Diritto d'informazione

Le persone interessate possono richiedere alla FINMA informazioni sui propri dati personali contenuti nella collezione di dati.

Art. 7 Rettifica dei dati

La FINMA rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi allo scopo della collezione di dati.

Art. 8 Comunicazione dei dati

La FINMA può comunicare i dati se sussiste una base legale o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

Art. 9 Conservazione

¹ I dati personali sono conservati:

- a. per un periodo di dieci anni dall'ultima registrazione;
- b. per un periodo di 20 anni dall'ultima registrazione, se in base a una sentenza penale o a un accertamento definitivo della FINMA essa riguardava l'esercizio di un'attività in assenza dell'autorizzazione necessaria da parte della FINMA.

² Scaduto il termine di conservazione, i dati vengono cancellati presso la FINMA e trasmessi all'Archivio federale per conservazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi di valore archivistico vengono distrutti.

³ Se la persona interessata intende assumere una posizione presso un assoggettato per cui è necessaria la garanzia di irrepreensibilità e dalla relativa verifica della FINMA risulta una valutazione positiva, la registrazione di tale persona viene cancellata prima della scadenza dei termini di cui al capoverso 1.

¹² Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁴ RS **235.1**

Sezione 3:¹⁵ Trattamento dei dati da parte di terzi

Art. 9a

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari, alle seguenti persone la FINMA può fornire l'accesso, trasmettere e affidare il trattamento dei dati che non sono pubblicamente accessibili, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. incaricati della FINMA, se:
 1. il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento del mandato, e
 2. vengono adottati adeguati provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati;
- b. fornitori di prestazioni esterne, se:
 1. il trattamento dei dati è necessario per la fornitura della prestazione, e
 2. vengono adottati adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati.

Sezione 4: Disposizione finale¹⁶

Art. 10 ...¹⁷

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁷ Abrogata dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, con effetto dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

